

123.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3001	Missioni vevoli nella seduta del 17 gennaio 1995	2989
Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	3000	Nomine ministeriali (Comunicazioni)	3000
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Sostituzione di un deputato componente)	2993	Procedimenti penali nei confronti di deputati in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione (Annunzio della trasmissione di copia di ordinanze)	2993
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ..	2994	Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2993
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	2994	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2991
Disegni di legge (Annunzio)	2990	Proposte di legge:	
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	2990	(Adesione di un deputato)	2990
Disegno di legge di conversione S. 1170 (approvato dal Senato) n. 1763:		(Annunzio)	2989
(Articolo unico)	2955	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2991
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	2955	(Ritiro)	2990
(Articoli del relativo decreto-legge)	2963	Proposta di legge di iniziativa regionale (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2991
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	2972	Richieste ministeriali di parere parlamentare	3000
(Ordini del giorno)	2984	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	3001
		ERRATA CORRIGE	3001

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1170. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 NOVEM-
BRE 1994, N. 646, RECANTE INTERVENTI URGENTI A
FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIO-
NALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE
1994 (APPROVATO DAL SENATO) (1763)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1994, N. 646

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. È istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma

2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessità i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresì procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

4. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, il termine per la approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale è prorogato al 28 febbraio 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad appor- tare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Ai fini della verifica dei danni subiti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

7. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì:

a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonché dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;

b) per la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;

c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali;

d) per la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera a) del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.

4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

5. Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera c), dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni.

6. Gli interventi, di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati ».

All'articolo 4, i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1.

4. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua ai sensi del comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono messi all'asta e le relative entrate utilizzate per far fronte ai costi della rimozione suddetta e per gli interventi di cui al presente decreto. A tal fine gli introiti così realizzati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utiliz-

zando i fondi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993 ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « possono operare » sono inserite le seguenti: « sentita l'Autorità di bacino, per quanto di competenza, »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Gli interventi di ripristino delle reti irrigue sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

1-ter. Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e, comunque, se questa è già stata formulata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere o l'autorizzazione si intendono concessi. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi

dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori ».

All'articolo 6:

al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole: « previsti per l'accertamento »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 10, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225” »;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorché privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma »;

al comma 14, primo periodo, dopo la parola: « dispersa » sono aggiunte le seguenti: « necessaria per effettuare le annotazioni di legge »;

al comma 15, dopo le parole: « rilevanti danni » sono aggiunte le seguenti: « attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12 »;

dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

« 16-bis. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un

sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.

16-ter. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire *una tantum* dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavora-

tori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nè implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonché dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Per i lavoratori delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, si applica la deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, ove fruiscono del trattamento di cassa integrazione ordinaria in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

8. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le regioni formano altresì l'elenco dei danni e degli eventuali inquinamenti subiti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di cui all'articolo 2, al Ministro della sanità e alle regioni interessate ».

All'articolo 9, al comma 1, primo periodo, le parole: « dal prefetto territorialmente competente », sono sostituite dalle seguenti: « dall'ente territorialmente competente ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore

delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità e con le procedure di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:

a) rimessa in funzione, anche in via provvisoria, degli accessi, degli impianti elettrici ed idrici, delle attrezzature ed impianti all'interno di strutture produttive, stalle, capannoni, serre, colture specializzate, nonché dei fabbricati rurali di abitazione;

b) ricostruzione del patrimonio zootecnico e relative scorte;

c) ricostruzione del capitale circolante per perdita di prodotti;

d) anticipazione delle spese per ricovero e mantenimento del bestiame, trasporto, essiccazione ed altre spese relative al recupero dei prodotti danneggiati.

2. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, non ancora utilizzati, possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese, residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.

3. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto deve essere effettuata la verifica del livello di utilizzazione delle somme previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471. Le disponibilità non utilizzate possono essere destinate a fronteggiare le necessità derivanti dai danni causati dagli eventi considerati nel presente decreto. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Comitato di cui all'articolo 2.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, non utilizzati alla data del 31 gennaio 1995, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani uni-

tari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determinazioni di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

7. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

8. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. I soggetti interessati alla chiamata alla leva militare relativamente agli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio di leva, anche se già arruolati ed in servizio nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già in servi-

zio di leva, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere esentati dal servizio di leva e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

6. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano già presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni ».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — 1. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi, calcolata sulla

base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

2. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

3. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il Pubblico Registro Automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali.

4. Le spese funebri sostenute da privati per il decesso di persone appartenenti alla propria famiglia avvenuto in conseguenza degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 sono poste a carico dell'erario. A tal fine gli interessati possono richiedere al prefetto territorialmente competente il rimborso delle spese predette previa esibizione di idonea documentazione.

5. All'onere conseguente ai commi 3 e 4, valutato in lire 200 milioni per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di 100 miliardi iscritti al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ».

All'articolo 14, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. I versamenti di somme di denaro a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, possono altresì essere destinati da chi li effettua all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni pubbliche competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7.

2-bis. I versamenti di somme di denaro effettuati ai fini di cui al comma 1 in favore di amministrazioni pubbliche locali o presso di esse affluiscono alle entrate di bilancio degli enti locali beneficiari, che ne danno comunicazione al Comitato di cui all'articolo 2 ai fini di un migliore coordinamento degli interventi ».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

« ART.14-bis. — 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente lettera:

“t-bis) i versamenti a favore di fondazioni, associazioni ed enti di qualsiasi tipo, effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del novembre 1994 unicamente per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994”.

2. Le fondazioni, associazioni o enti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera t-bis), del predetto testo unico, come introdotta dal comma 1, sono individuate con decreti dei prefetti delle province interessate. Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità

di presidente del Comitato istituito dall'articolo 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa regionale.

3. Per "popolazioni del Nord Italia" di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *t-bis*), del predetto testo unico, come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si intendono persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti pubblici territoriali, associazioni e, in generale, chiunque abbia subito rilevanti danni a causa dell'alluvione del novembre 1994.

4. Sono deducibili i versamenti documentati effettuati ai soggetti di cui al comma 2 anche se effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Non possono essere inserite nell'elenco prefettizio di cui al comma 2 le fondazioni, associazioni o enti che non siano in grado di provare di aver erogato entro il 10 dicembre 1994 almeno parte dei fondi alle popolazioni alluvionate.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con riferimento all'anno finanziario 1995 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventual-

mente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nei decreti di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subito danni a beni di propria pertinenza indicati all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunciati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.

3. È riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 50 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. È istituito per il periodo dell'emergenza un Comitato di Ministri, composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, assistito, con funzioni di coordinamento tecnico-operativo, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per la protezione civile. Il Comitato provvede, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, a ripartire tra le regioni, le amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, alle altre amministrazioni interessate ed alle contabilità speciali delle prefetture. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Ai fini della verifica dei danni subiti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

5. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

ARTICOLO 3.

1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate altresì:

a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonché dalle strutture scolastiche;

b) per la realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle regioni colpite;

c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonché da beni immobili afferenti ad imprese ed attività dello spettacolo.

2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera a) del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie.

4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato indivi-

dua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

ARTICOLO 4.

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto gli importi delle disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero non ancora utilizzate, da destinare al perseguimento delle finalità di cui al comma 2. I predetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai capitoli competenti, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione per le finalità di cui al comma 2.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione, da parte del presidente del Magistrato per il Po e dagli altri organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, di un piano straordinario di interventi, diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture sui tratti dei corsi d'acqua del bacino padano di competenza statale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento e di ripristino degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato, danneggiati dagli eventi alluvionali nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 1.

3. Sulla base del piano di cui al comma 2, il presidente del Magistrato per il Po procede, altresì, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica e di ripristino di sezioni di deflusso dei medesimi tratti dei corsi d'acqua, individuati con il

decreto di cui al comma 2, mediante concessioni di estrazione di materiale litoido, finalizzate al miglioramento della officiosità dei corsi d'acqua e, comunque, volte ad assicurare il buon regime degli stessi. Le concessioni dovranno consentire l'autofinanziamento degli interventi. A tale fine sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, criteri, modalità e limiti per il rilascio di tali concessioni.

4. Nei medesimi termini e con le medesime modalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare le disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero, non ancora utilizzate, per la realizzazione di interventi concernenti il settore ambientale in base alle finalità del presente decreto.

5. In aggiunta agli interventi di cui all'articolo 2, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), le regioni interessate sono autorizzate a riprogrammare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche attraverso la revoca di interventi già approvati o autorizzati, l'utilizzo delle risorse comunque disponibili per la realizzazione di interventi nei medesimi settori, dandone comunicazione alle amministrazioni statali competenti e stabilendo le relative modalità di attuazione anche in deroga alle normative vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Le relative determinazioni sono comunicate al Comitato di cui all'articolo 2.

6. Le somme stanziare nei capitoli della rubrica 6 - Coordinamento dei servizi della protezione civile dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

7. Al fine di assicurare la circolazione stradale nelle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, e dell'intero arco alpino, l'ANAS può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, all'assun-

zione di personale precario addetto alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone predette. I contratti di lavoro non possono avere durata superiore a tre mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 aprile 1995; è in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la scelta del personale si procede in relazione alla specifica esperienza professionale acquisita a seguito della effettuazione di precedenti prestazioni omologhe nello stesso ente con precedenza per i residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

ARTICOLO 5.

1. Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il Comitato e le amministrazioni interessate possono avvalersi anche di organismi pubblici e ricorrere anche a forme di autofinanziamento sulla base di criteri che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le amministrazioni che si sono avvalse dei poteri derogatori per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale, corredata dal rendiconto delle spese, da sottoporsi alla valutazione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia tale relazione ai Presidenti delle Camere.

ARTICOLO 6.

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 28 febbraio 1995. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per l'accertamento, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre 1994 sono prorogati al 30 aprile 1995.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività o che possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui

all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, possono essere eseguiti fino al 5 maggio 1995. La dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto deve essere presentata entro il giorno 5 giugno 1995.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994, liquidando e versando l'imposta relativa alla stessa data del 30 aprile 1995; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 30 aprile 1995, rispettivamente, con la liquidazione mensile e la liquidazione trimestrale immediatamente successive ai termini interessati dalla sospensione.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati di quattro mesi; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle somme dovute

in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nel presente articolo, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1994.

8. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 1995.

9. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 1994 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995.

10. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, in cinque rate.

12. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

13. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente articolo.

14. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o che svolgevano negli stessi un'attività alla data del 4 novembre 1994, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che a seguito dell'evento alluvionale hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa. La denuncia di cui sopra deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo dove erano tenute le predette scritture. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra il 4 novembre 1994 ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subito rilevanti danni, sono prorogati, nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 4 novembre 1994, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai

bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto. Il Comitato di cui all'articolo 2 è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari pubblici o privati in modo da assicurare l'esazione di crediti ricompresi nella sospensione dei termini prevista nel presente comma.

16. Per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al 31 dicembre 1994 i termini per i pagamenti dovuti, a decorrere dal 4 novembre 1994, nei confronti di società o enti esercenti pubblici servizi di fornitura di gas, elettricità, acqua e telefonia.

ARTICOLO 7.

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccu-

pati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nè implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonché dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

7. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le regioni formano altresì l'elenco dei danni subiti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 ed al Ministro della sanità.

ARTICOLO 9.

1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di apposita attestazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. Al rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile in emergenza per le attività di soccorso nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

ARTICOLO 10.

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità e con le procedure di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è sostituito dal seguente:

« 2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e

nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determinazioni di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

6. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

7. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo.

ARTICOLO 11.

1. Le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, nonché gli enti di cui

all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, appartenenti a dette regioni, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed alla approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento, la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestituzione di detti finanziamenti è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

ARTICOLO 12.

1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi negli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già arruolati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue per essere utilizzati, da parte degli

uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

ARTICOLO 13.

1. I soggetti residenti nei comuni delle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, i quali, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la perdita o la distruzione di documenti rilasciati da uffici periferici dello Stato, relativi ad attività il cui svolgimento è subordinato ad atti autorizzatori della pubblica amministrazione comunque denominati, ovvero che abilitano all'esercizio di diritti personali o patrimoniali, possono inoltrare al prefetto competente per territorio motivata domanda per il rilascio di apposita attestazione, della validità di giorni trenta, circa il possesso del documento smarrito o distrutto. Nella domanda, la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario della prefettura competente a riceverla, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere titolare del predetto documento.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è eseguita, entro 24 ore dalla richiesta, mediante apposizione di visto in calce alla domanda presentata dall'interessato, e legittima, per il periodo di validità, all'esercizio dei diritti e delle attività inerenti al possesso del documento. Ai fini del rilascio del duplicato, copia della domanda munita degli estremi di attestazione è inviata, a

cura della prefettura, all'organo che ha rilasciato il documento originario smarrito o distrutto.

ARTICOLO 14.

1. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore di amministrazioni pubbliche in relazione agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si applica l'articolo 783 del codice civile indipendentemente dal valore della donazione. L'accettazione delle donazioni è effettuata con provvedimento dell'amministrazione pubblica interessata, in deroga alle vigenti disposizioni. Agli atti di donazione non si applica l'imposta sulle donazioni. Le amministrazioni pubbliche destinatarie delle donazioni ne dispongono nel rispetto della destinazione indicata dai donatori.

2. I versamenti di somme di denaro effettuati in favore di amministrazioni pubbliche a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5.

ARTICOLO 15.

1. È autorizzata l'emissione di un francobollo di solidarietà, con validità limitata al 30 giugno 1995, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il valore è costituito dall'importo di lire 750, da utilizzare per affrancatura, più lire 2.250 da destinare alle finalità di cui all'articolo 2.

3. L'aggio per i rivenditori secondari è calcolato sull'importo di lire 750.

4. L'ente Poste italiane provvede ogni mese a versare l'importo del sovrapprezzo riscosso ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

5. Nessun compenso spetta all'ente Poste italiane per l'attività espletata in attuazione delle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 16.

1. Fino al 28 febbraio 1995 è consentita l'immissione in commercio in Italia di prodotti di imprese italiane situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fabbricati in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in deroga alle vigenti disposizioni sulla etichettatura dei prodotti stessi.

ARTICOLO 17.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

ARTICOLO 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: avversità atmosferiche inserire le

seguenti: , ivi compresi i comuni del Mezzogiorno realmente danneggiati dalle recenti e persistenti precipitazioni nevose.

1. 1.

Pepe, Valiante.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche eventualmente.

1. 2. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: composto dal fino alla fine del periodo con le seguenti: composto dall'Autorità di bacino, che lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate.

2. 3. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: rilevate inserire le seguenti: e accertate.

2. 4. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le regioni, nell'ambito del territorio di competenza, esercitano funzioni di coordinamento e di controllo tecnico-operativo. Al fine di definire indirizzi e criteri per la ricostruzione e per il ripristino delle infrastrutture, le regioni stesse provvedono altresì all'istituzione di apposite strutture in ciascun bacino idrografico.

2. 1.

Cherio, Odorizzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le attività del Comitato di cui al comma 1 non potranno protrarsi oltre il 31 gennaio 1995. A partire da tale data gli interventi previsti dalla presente legge sono affidati alla cura delle Amministrazioni interessate.

2. 2. Domenico Basile, Martinat, Alemanno, Cecconi, Scalisi, Zaccaro, Mazzocchi, Messa.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Con le somme a disposizione delle prefetture di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere risarciti danni a privati, anche al di fuori dei comuni inseriti negli elenchi, ove gravissimi, accertati e documentati, causati direttamente dagli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade di novembre del 1994.

2. 5. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7272 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. 6. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 6, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.

2. 7. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

ART. 3.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: per la rimozione con le seguenti: per il monitoraggio e la rimozione.

3. 1. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per tutti gli acquisti operati dalle amministrazioni competenti per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, l'IVA è pari al quattro per cento.

3. 2. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

ART. 4

Al comma 2, dopo le parole: lavori pubblici inserire le seguenti: , sentite le regioni e gli enti locali competenti,.

4. 3. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 5, dopo le parole: delle proposte inserire le seguenti: degli enti locali,.

4. 4. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: individuate con le seguenti: e nei comuni individuati.

4. 5. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: può procedere, inserire le seguenti: fino alla trasformazione in ente pubblico economico,.

4. 1. Odorizzi, Cherio, Martinat.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: , e dell'intero arco alpino.

4. 6. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: tre mesi fino a: 30 aprile 1995 con le seguenti: sei mesi.

4. 2. Odorizzi, Cherio, Martinat.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: tre mesi fino a: 30 aprile 1995 con le seguenti: sei mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995.

4. 7. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: interessate possono operare sentita l'Autorità con le seguenti: operano sulla base degli obiettivi dell'Autorità.

5. 1. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 1-ter, sopprimere il secondo periodo.

5. 2. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 1-ter, ultimo periodo, sostituire le parole: motivati e dovranno con le seguenti: oggetto di motivazione che dovrà.

5. 3. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

ART. 6.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: rilevanti.

6. 1. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I versamenti IRPEF dovuti dai sostituti d'imposta residenti e non, che svolgano principalmente la loro attività nei comuni di cui all'articolo 1, in scadenza dal 4 novembre 1994 al 30 giugno 1995, sono considerati tempestivi e pertanto non soggetti a sanzioni ed interessi di mora se effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. 2. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 5 maggio 1995 con le seguenti: 31 maggio 1995.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 5 giugno 1995 con le seguenti: 5 luglio 1995.

6. 3. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 6, sostituire le parole: relativa alla stessa data del 30 aprile 1995 con le seguenti: nel termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

6. 4. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel 1995, sono prorogati di due mesi.

6. 5. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 8 sostituire le parole: al 5 maggio 1995 con le seguenti: fino a coincidere con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1994.

6. 6. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Entro il 30 aprile 1995 i comuni dovranno rilasciare ai soggetti passivi apposita attestazione riguardante i danni subiti con attribuzione di una delle seguenti classi di danneggiamento:

- a) immobile distrutto al 100 per cento;
- b) immobile distrutto fino al 75 per cento;
- c) immobile distrutto fino al 50 per cento;

d) immobile distrutto fino al 25 per cento.

Nell'attribuire la classe ai terreni i comuni interessati dovranno tener conto della possibilità di effettuare immediatamente le stesse coltivazioni esistenti prima dell'evento senza l'intervento di bonifiche o investimenti. I soggetti passivi ICI, IRPERF ed IRPEG potranno abbattere l'imponibile relativo all'immobile posseduto di una percentuale pari al classamento stabilito dal Comune, con decorrenza dal periodo d'imposta in vigore alla data del 4 novembre 1994 e fino al ripristino dell'immobile stesso.

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Il Ministero dell'interno provvede altresì alla compensazione dei minori introiti derivanti ai comuni in base all'applicazione del comma 8-bis.

6. 7. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potrà avvenire mediante iscrizione a ruolo in venti rate seguendo le disposizioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza applicazione di soprattasse e penè pecuniarie.

6. 8. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Al comma 15, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti: Sono sospesi fino al 30 aprile 1995 i termini per il pagamento dei canoni di locazione dei soggetti colpiti

degli eventi alluvionali. Successivamente al 30 aprile 1995 detti pagamenti potranno essere rateizzati nel corso del 1995.

6. 9. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:

16-quater. I beni strumentali ed i beni di consumo durevoli acquistati per sostituire analoghi beni danneggiati nel corso degli eventi alluvionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 dai soggetti residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 1 sono soggetti all'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento sulla base della dichiarazione che sarà rilasciata dal soggetto interessato all'atto dell'acquisto.

6. 11. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:

16-quater. Al fine dell'accertamento dei redditi e del volume degli affari, ai contribuenti, residenti e non, che svolgano principalmente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 1 non possono essere applicati per l'esercizio in corso dal 4 novembre 1994 e fino al 31 dicembre 1995, i coefficienti e i parametri previsti dalle leggi sull'accertamento sia per le imposte dirette che per le imposte indirette.

6. 12. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:

16-quater. Tutti gli atti posti in essere dai soggetti che abbiano subito un danno

dagli eventi alluvionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 e finalizzati al riconoscimento di detto danno, all'acquisto od alla ricostruzione di beni mobili o immobili, danneggiati o distrutti, all'ottenimento di agevolazioni fiscali o finanziarie, sono esenti da imposte di registro e di bollo.

6. 13. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:

16-quater. I lavori edili relativi al ripristino di immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se di proprietà o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistano i presupposti di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

6. 14. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:

16-quater. La perdita o il minor valore dei beni strumentali relativi alle attività di impresa, arti o professioni svolte principalmente nei comuni di cui all'articolo 1, potrà essere portata, per il valore fiscale alla data del 4 novembre 1994, in decurtazione del reddito imponibile a partire dall'esercizio in corso al 4 novembre 1994, per intero o in quote costanti nei quattro periodi successivi, sia dai soggetti che determinano il reddito d'impresa ai sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia dei soggetti che la determinano ai sensi dell'articolo 79 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,

sia per i lavoratori autonomi il cui reddito è determinato ai sensi dell'articolo 50 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a nulla rilevando il sistema contabile adottato.

6. 15. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:

16-quater. La perdita di valore di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci e, per i soggetti che esercitano attività di allevamento, di animali, conseguente agli eventi alluvionali di cui al comma 1 dell'articolo 1, potrà essere portata in decurtazione del reddito d'impresa a partire dall'esercizio in corso al 4 novembre 1994, per intero, o in quote costanti, in quattro periodi successivi, sia dai soggetti che determinano il reddito in base al disposto degli articoli dal 51 al 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia dai soggetti che lo determinano in base all'articolo 79 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, a nulla rilevando il sistema contabile adottato.

6. 16. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:

16-quater. I limiti di deducibilità previsti nell'articolo 10, primo comma, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono applicabili ai contribuenti residenti nei comuni di cui all'articolo 1, a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 novembre 1994.

6. 19. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:

16-quater. Le spese previste dall'articolo 10, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono integralmente deducibili dai contribuenti residenti nei comuni di cui all'articolo 1, a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 novembre 1994.

6. 18. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:

16-quater. Tutti gli adempimenti contabili previsti sia agli effetti delle imposte dirette che delle imposte indirette devono ritenersi tempestivamente effettuati nei tempi previsti per la presentazione delle dichiarazioni annuali così come fissate nel presente articolo.

6. 20. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:

16-quater. L'accertamento induttivo previsto dal secondo comma dell'articolo 39, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non è applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei comuni di cui all'articolo 1, ed il soggetto passivo d'imposta abbia denunciato ai carabinieri o alla polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili.

6. 21. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Dopo il comma 16-ter aggiungere il seguente:

16-quater. L'imposta patrimoniale di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e successive modificazioni, non è applicabile ai soggetti passivi, residenti e non, che svolgano la loro attività principalmente nei comuni di cui all'articolo 1.

6. 22. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente;

ART. 7-bis.

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede ad effettuare un censimento dei danni e dei disastri subiti dai beni culturali consistenti in piccole e grandi opere architettoniche e pittoriche, urbanistiche, di ingegneria civile, da preziose biblioteche che custodiscono, anche, testimonianze di microstoria e storia locale.

2. Una volta completato il censimento si dovranno quantificare i danni e provvedere all'immediato recupero di quanto recuperabile ponendolo a restauro ovvero in luoghi adatti per la reimmissione nel circuito della fruibilità culturale restituito alla comunità locale, italiana e internazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. A quanto stabilito dal presente articolo si fa fronte con una quota dei finanziamenti stabiliti e ripartiti alle amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 del presente decreto.

7. 01. Lenti, Muzio, Bertinotti, Marco Rizzo, Pistone, Commisso.

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: emergenza inserire le seguenti: comunque non oltre il 30 giugno 1995.

9. 1. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e con le procedure.

10. 1. Gerbaudo, Fuscagni, Monticone.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo.

1-ter. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è fissata nella misura del 15 per cento.

1-quater. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

1-quinquies. Gli importi delle misure di cui al comma 1-quater sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

1-sexies. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998.

10. 2.

Sandrone, Malan, Canavese.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è fissata nella misura del 15 per cento.

1-ter. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

1-quater. Gli importi delle misure di cui al comma 1-ter sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

1-quinquies. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998.

10. 3.

Gerbaudo, Fuscagni, Monticone.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo.

10. 4.

Gerbaudo, Fuscagni, Monticone.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per tutti gli acquisti operati dalle aziende agricole, singole o associate comprese le cooperative per la raccolta, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli oltreché per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo l'imposta sul valore aggiunto è pari al quattro per cento.

10. 5. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni, già attribuiti alle imprese aventi titolo ma dalle stesse non ancora utilizzati per i vincoli ministeriali ed amministrativi in materia fidejussoria, in deroga a tali limitazioni possono essere resi disponibili a quelle imprese che abbiano presentato progetti ai sensi della citata legge n. 87 del 1990 e che svolgono attività straordinaria di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici per conto di analoghe imprese ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, impossibilitate ad operare in quanto alluvionate.

* 10. 6.

Sandrone, Malan, Canavese.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni, già attribuiti alle imprese aventi titolo ma dalle stesse non ancora

utilizzati per i vincoli ministeriali ed amministrativi in materia fidejussoria, in deroga a tali limitazioni possono essere resi disponibili a quelle imprese che abbiano presentato progetti ai sensi della citata legge n. 87 del 1990 e che svolgono attività straordinaria di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici per conto di analoghe imprese ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, impossibilitate ad operare in quanto alluvionate.

* 10. 7.

Gerbaudo, Fuscagni, Monticone.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Per i plessi scolastici esistenti alla data dell'evento alluvionale e ricadenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per la durata di cinque anni, non si applicano le norme restrittive di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Ovvero, per tale periodo, è consentito il mantenimento delle classi di scuola elementare e medie dell'obbligo anche in difetto dei « quozienti tendenziali » stabiliti dalla legge.

10. 8.

Gerbaudo, Fuscagni.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla leva militare con le seguenti: alle armi o al servizio civile.

Conseguentemente, allo stesso periodo, sostituire le parole: il servizio di leva con le seguenti: il servizio militare di leva o il servizio civile e sostituire la parola: arruolati con la seguente: incorporati.

Al comma 2, sostituire le parole: se già in servizio di leva con le seguenti: se già alle armi o in servizio civile.

Al comma 5, sostituire le parole: esentati dal servizio di leva con le seguenti: dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile.

12. 2

Governo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, o.

12. 1. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

ART. 12-bis.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali avvenuti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è riconosciuta la qualifica di infortunato sul lavoro.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari sono sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontrano, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

2-bis. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui al presente decreto vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le

rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i requisiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

2-ter. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al presente decreto da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

2-quater. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

2-quinquies. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, e 2-ter e 2-quater, sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

2-sexies. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti.

*** 12-bis. 1.**

Gerbaudo, Fuscagni, Monticone.

ART. 12-bis.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali avvenuti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è riconosciuta la qualifica di infortunato sul lavoro.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari sono sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontrino, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

2-bis. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui al presente decreto vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i requisiti dei lavoratori deceduti per infor-

tunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

2-ter. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al presente decreto da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

2-quater. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

2-quinquies. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2, *2-bis*, *2-ter*, e *2-quater* sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

2-sexies. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti.

*** 12-bis. 2.**

Scalia, Camoirano, Turco.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, valutato in lire 10 miliardi per il 1994, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per il 1995. All'onere conseguente ai commi 3 e 4, valutato in lire 200 milioni per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di 100 miliardi iscritti al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12-bis. 3.

Formenti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato per il 1995 in 10 miliardi di lire per i commi 1 e 2 e in 200 milioni di lire per i commi 3 e 4, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per il 1995.

12-bis. 4.

La Commissione.

ART. 14-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14-bis.

1. Sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1994 i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate. Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità di presidente del Comitato istituito dall'articolo 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa.

3. Per « popolazioni del nord Italia » di cui al comma 1 si intendono persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti pubblici territoriali, associazioni e, in generale, chiunque abbia subito rilevanti danni a causa dell'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

4. Non possono essere inserite nei decreti di cui al comma 2 le fondazioni, le associazioni o gli enti che non siano in grado di provare di aver erogato entro il 10 novembre 1994 almeno parte dei fondi alle popolazioni alluvionate.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 30 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con riferimento all'anno finanziario 1995.

14-bis. 1.

Formenti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a favore dei soggetti individuati nel presente articolo.

6-ter. Alle donazioni effettuate in favore dei soggetti individuati nel presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 14, comma 1.

14-bis. 2.

Sandrone, Malan, Canavese.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

1. Le quote di spettanza dello Stato ai sensi degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative ai periodi di imposta 1994 e 1995 sono destinate interamente per interventi a sostegno delle attività produttive, del recupero ambientale e per la liquidazione dei danni ai cittadini nei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994.

16. 01. Muzio, Scotto di Luzio, Bertinotti, Boffardi, Lenti, Sciacca, Bolognesi, Marco Rizzo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere iniziative legislative peculiari per il Piemonte, che considerino le future linee di programmazione economica e di risistemazione dell'assetto territoriale, con particolare riguardo alla sicurezza delle popolazioni e delle attività insediate, e che contengano gli elementi essenziali per il rilancio dell'economia del territorio.

(9/1763/1).

Cherio, Ghigo, Broglia, Tarditi, Lavagnini, Cavanna Scirea, Rosso, Colombini, Meluzzi, Mammola, Muzio.

La Camera,

considerata l'eccezionale gravità degli eventi alluvionali del novembre 1994 che hanno causato vittime, danni ingentissimi

al territorio, alle attività produttive, ai servizi e ai beni pubblici e privati di diverse regioni italiane, con particolare riferimento alla regione Piemonte;

visti i provvedimenti predisposti dal Governo come risposta al grave stato di emergenza dei territori interessati;

considerato che nella fase di conversione in legge tali provvedimenti governativi sono stati migliorati nel senso di una ricostruzione che tenga conto dei problemi della natura e del territorio ai fini di una reale prevenzione di nuove calamità;

visto che, oltre a ciò, i provvedimenti legislativi sono di rilevante complessità in quanto coinvolgono molteplici problematiche,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento, entro sei mesi dalla pubblicazione delle leggi di conversione dei decreti n. 646 del 1994 e n. 691 del 1994 sullo stato di attuazione delle stesse riguardo al risanamento ambientale, ai problemi avviati a soluzione e a quelli ancora aperti, al rapporto tra popolazioni e istituzioni di diversi livelli, alle sinergie innescate per un'attuazione delle norme generali per la difesa del suolo a partire dalla legge n. 183 del 1989.

(9/1763/2).

Camoirano, Scalia, Bonomi, Cherio, Muzio.

La Camera

impegna il Governo

ad assumere le misure necessarie, con mezzi finanziari adeguati, per fronteggiare i danni derivanti dalle calamità naturali che hanno colpito, nelle scorse settimane, il Meridione, in particolare la Calabria e la Puglia, con danni all'agricoltura e alle

attività produttive in genere, oltre che alle strutture viarie ed a pubblici edifici;

impegna altresì il Governo

ad attuare le opportune misure di sospensione o defiscalizzazione degli oneri per i settori portanti dell'economia dei territori colpiti.

(9/1763/3) *(Nuova formulazione)*

Valensise, Napoli, Mormone,
Manzoni, Colosimo, Basile,
Agostinacchio, Patarino,
Falvo, Nespoli.

La Camera,

visto il decreto-legge n. 646/94;

considerato che al Senato è in discussione il decreto n. 691/94, in particolare rivolto al risarcimento dei danni sofferti dai cittadini privati e dalle attività produttive;

impegna il Governo

ad inserire meccanismi di credito in conto capitale a fondo perduto alle piccole imprese danneggiate in Piemonte nei recenti eventi alluvionali.

(9/1763/4)

Magda Negri, Turco, Lucà.

La Camera

impegna il Governo

ad effettuare, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, un censimento dei danni

subiti dai beni culturali nelle zone alluvionate, tenendo conto anche delle testimonianze di microstoria e storia locale;

impegna altresì il Governo

a reintrodurre nel circuito culturale detti beni, nel più breve tempo possibile.

(9/1763/5)

Muzio.

La Camera

impegna il Governo

ad intervenire entro il 30 aprile 1995 con norme di carattere agevolativo che recuperino, in contributi ai soggetti alluvionati, il valore dell'IVA, evitando sperequazioni con altri cittadini e imprese colpiti da calamità naturali, anche nel rispetto della normativa CEE ed in considerazione delle esigenze del bilancio dello Stato.

(9/1763/6)

Pistone, Muzio.

La Camera,

tenuto conto dei gravi danni causati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, che hanno messo in crisi le comunità locali situate in zone montane,

impegna il Governo,

con riferimento ai plessi scolastici esistenti alla data dell'evento alluvionale e ricadenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a dare un'applicazione non restrittiva, per la durata di cinque anni, alle norme di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, consentendo il mantenimento delle classi di scuola elementare e medie dell'obbligo anche in difetto dei « quozienti tendenziali » stabiliti dalla legge.

(9/1763/7)

Gerbaudo.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 gennaio 1995.**

Bonino, Fumagalli Carulli, Marano, Maroni, Matteoli, Meo Zilio, Parlato, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Scarpa Bonazza Buora, Segni, Teso, Trevisanato.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 11 gennaio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CUSCUNÀ: « Norme per la tutela dell'edilizia e dei siti di interesse storico, artistico ed ambientale » (1864);

SOSPURI: « Modifica alla legge 27 gennaio 1963, n. 33, in materia di equiparazione dei commissari di leva alla dirigenza militare » (1865);

SOSPURI: « Norme sulla preparazione dei medicinali galenici » (1866).

In data 12 gennaio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BORDON e MAZZUCA: « Norme per l'attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna in ambito elettorale » (1870);

INNOCENTI: « Soppressione del Conservatorio Santa Caterina in San Marcello Pistoiese e trasferimento del relativo patrimonio al comune di San Marcello Pistoiese » (1871);

SOSPURI: « Norme in materia di ricostruzione di carriera di talune categorie di personale militare » (1872);

DE JULIO ed altri: « Stato giuridico dei docenti universitari » (1873).

In data 13 gennaio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAMPATELLI: « Incentivi fiscali per la produzione vetraria » (1874);

COMMISSO: « Celebrazione del primo centenario della nascita di Corrado Alvaro » (1875);

PILO: « Norme concernenti il Teatro lirico "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari » (1876);

CECCHI: « Concessione di un contributo annuo dello Stato alla Fondazione "Spadolini Nuova Antologia" » (1878);

MAZZUCA: « Norme in materia di strutture sanitarie e di procedure mediche per la cura della sterilità e dell'infertilità » (1879).

In data 16 gennaio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ANGHINONI: « Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 26 novembre 1992, n. 468, in materia di riduzione delle quote latte » (1880);

LENTI e DE MURTAS: « Norme per la protezione dall'inquinamento luminoso

ai fini dell'osservazione astronomica del cielo e del risparmio energetico » (1883);

SODA: « Natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva delle ferie » (1884).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 12 gennaio 1995 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994 » (1867);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993 » (1868);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994 » (1869).

In data 16 gennaio 1995 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea:*

« Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1994 » (1882).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato GRASSI ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

GRASSI ed altri: « Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche » (411).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge CAVERI: « Nuove disposizioni a favore dei cittadini sordomuti » (1526) (*annunziata nella seduta del 28 ottobre 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato INNOCENTI.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 9 novembre 1994, n. 627, e 16 novembre 1994, n. 629, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (1614);

« Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature » (1639).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

MEALLI ed altri: « Istituzione della tessera elettorale per l'identificazione dell'elettore » (1405) (*Parere della V Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SELVA: « Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (1506);

BAMPO ed altri: « Nuove norme in materia di finanziamento privato a partiti politici » (1638) (*Parere della V e della VI Commissione*);

CORLEONE: « Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, per il sostegno di enti ed associazioni con finalità sociali ed umanitarie » (1687) (*Parere della II, della V, della VI, della VII, della VIII e della XII Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

GRITTA GRAINER ed altri: « Delitti contro la libertà sessuale » (1572) (*Parere della I e della XII Commissione*);

MORMONE: « Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1990, n. 317, in materia di riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati » (1610) (*Parere della I e della IV Commissione*);

FRAGALÀ ed altri: « Norme per la sistemazione giuridico-economica dei vicepretori onorari » (1681) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

TREMAGLIA ed altri: « Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria » (1051) (*Parere della I e della V Commissione*);

MARENCO ed altri: « Norme per il conferimento dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, a talune categorie di personale del Corpo delle capitanerie di porto » (1575) (*Parere della I e della V Commissione*);

CANESI ed altri: « Nuove norme in materia di servizio di leva » (1585) (*Parere della I, della III e della V Commissione*);

LANDOLFI: « Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 31 gennaio 1992, n. 159, in materia di attribuzione della nomina a sottotenente a titolo onorifico » (1601) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

LEMBO ed altri: « Esenzioni tributarie relative ai contratti di arruolamento su alcune categorie di navi esercenti la pesca marittima » (1618) (*Parere della I, della V, della IX, della XI e della XIII Commissione*);

LAUBER ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli » (1637) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

CACCAVALE: « Ordinamento della professione di traduttore e interprete e istituzione del relativo albo » (1074) (*Parere della I e della V Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

MELE ed altri: « Norme per l'affidamento a privati della gestione di beni artistici e archeologici in stato di degrado o abbandono » (1320) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

NADIA MASINI ed altri: « Concessione di un contributo a favore dello svolgimento

del XIII Congresso dell'Unione internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche » (1369) (*Parere della I e della V Commissione*);

LANTELLA ed altri: « Riforma degli esami di maturità ed istituzione degli esami di accesso all'università » (1462) (*Parere della I e della V Commissione*);

STORACE: « Istituzione del corso di laurea in educazione fisica e sport » (1501) (*Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: « Delega alle regioni in materia di calendario scolastico » (1678) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

REALE ed altri: « Norme in materia di abusivismo edilizio » (1596) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: « Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito al movimento franoso del 28 febbraio 1983 nella frazione Pergola di Marsiconuovo » (1707) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

CASTELLI ed altri: « Norme a favore dello sviluppo del trasporto combinato di merci » (1413) (*Parere della I, della II, della V, della VIII, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

BISTAFFA: « Nuove disposizioni in materia di targhe automobilistiche » (1511) (*Parere della I e della V Commissione*);

GILBERTI: « Inserimento dell'autotrasporto merci fra le attività particolarmente usuranti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 » (1643) (*Parere della I Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

GHIROLDI ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Ponte di Legno (Brescia) » (1666) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

PECORARO SCANIO: « Istituzione dell'Albo nazionale dei cavatori » (1688) (*Parere della I Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alla XI Commissione (Lavoro):

BERNARDELLI ed altri: « Norme in tema di revisione delle pensioni di invalidità » (1606) (*Parere della I, della II, della V e della XII Commissione*);

LEONI ORSENIGO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'assegnazione delle pensioni di invalidità » (1627) (*Parere della I, della II, della V e della XII Commissione*);

LANDOLFI: « Norme per il riconoscimento dello stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica, la sistemazione del personale precario esistente e l'adozione di misure idonee al reclutamento » (1628) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

CALDEROLI e GUBETTI: « Ordinamento della professione di interprete di lingua dei segni italiana (LIS) utilizzata dalle persone non udenti » (1030) (*Parere della I, della V, della VII, e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

CALDEROLI e BALOCCHI: « Istituzione della carta sanitaria personale e delle anagrafi sanitarie » (1229) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

CAVERI: « Nuove disposizioni a favore dei cittadini sordomuti » (1526) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

VALENTI ed altri: « Disciplina delle autopsie scientifiche sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) » (1557) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

SCALIA e GALLETTI: « Norme concernenti l'educazione ed informazione sui danni del fumo, il divieto di fumare in determinati locali e la pubblicità dei prodotti da fumo » (1560) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della IX, della X e della XI Commissione*);

LODOLO D'ORIA ed altri: « Norme sull'acquisizione di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale » (1594) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

GIOVANARDI e PERETTI: « Norme sulle denominazioni d'origine protetta, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie » (1623) (*Parere della I, della II, della V, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

CANESI ed altri: « Norme per le visite di membri del Parlamento a caserme, ospedali e infermerie militari » (1586);

RUFFINO ed altri: « Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture di difesa » (1661).

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente:

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi della casa e del disagio abitativo » (doc. XXII, n. 21) (*Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione*).

Sostituzione di un deputato componente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

In data 11 gennaio 1995, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Simonetta FAVERIO in sostituzione del deputato Gualberto NICCOLINI, dimissionario.

Annuncio della trasmissione di copia di ordinanze emesse nell'ambito di procedimenti penali, nei confronti di deputati in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

Con ordinanza del 23 dicembre 1994, pervenuta alla Camera in data 30 dicembre 1994, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia ha rigettato — ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, l'istanza di sospensione — formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione — del procedimento penale pendente presso tale giudice nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Con ordinanza del 29 settembre 1994, pervenuta alla Camera in data 9 gennaio 1995, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza ha rigettato — ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535 — l'istanza di sospensione — formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione — del procedimento penale pendente presso tale giudice nei confronti dell'ex deputato Francesco CAFARELLI.

Tali atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 gennaio 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze per gli esercizi dal 1987 al 1993 (doc. XV, n. 32).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 23 dicembre 1994, copia della sentenza n. 437 del 12 dicembre 1994 (doc. VII, n. 255), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 6 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994 (Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 25. Disposizioni in materia di personale);

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge approvata il 4 marzo 1994, sollevata, in riferimento agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 546 del 1993; all'articolo 24, comma 3, della legge n. 67 del 1988 e all'articolo 2, lettere *t)* ed *u)*, della

legge n. 421 del 1992, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso n. 30 del 1994;

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la regione siciliana relativamente agli articoli 5, 6 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 1994 (Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga dei termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione);

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge approvata il 4 marzo 1994, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso n. 30 del 1994 »;

con lettera in data 23 dicembre 1994, copia della sentenza n. 438 del 12 dicembre 1994 (doc. VII, n. 256), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3 ("Norme per la elezione e la convocazione del primo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale"), nella parte in cui prevede che le cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate "almeno centotanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio (ora quinquennio) di durata del consiglio regionale", anziché "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature";

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in cui non prevede che si applichi la disciplina di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in cui prevede l'esperibilità, contro le deliberazioni del consiglio regionale in materia di eleggibilità, del ricorso giurisdizionale alla corte d'appello di Trieste secondo la procedura ivi indicata, anziché dei mezzi di impugnazione disciplinati nell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Visto l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, terzo e quarto comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3. »;

con lettera in data 23 dicembre 1994, copia della sentenza n. 439 del 12 dicembre 1994 (doc. VII, n. 257), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993;

altresì in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243. »;

con lettera in data 23 dicembre 1994, copia della sentenza n. 440 del 12 dicembre 1994 (doc. VII, n. 258), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvi-

bilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire o frazione di venticinquemila lire anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 102, terzo comma, della medesima legge n. 689 del 1981, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Sassari con le ordinanze indicate in epigrafe. »;

con lettera in data 23 dicembre 1994, copia della sentenza n. 441 del 12 dicembre 1994 (doc. VII, n. 259), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6, primo periodo, della delibera legislativa approvata dal consiglio regionale del Lazio il 13 ottobre 1993, e riapprovata il 20 aprile 1994 (Testo unico con modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti la FILAS spa, Finanziaria laziale di sviluppo);

altresì in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, primo comma, e dell'articolo 5, primo e secondo comma, della legge della regione Lazio 15 febbraio 1974, n. 13 (Costituzione della FILAS spa — Finanziaria laziale di sviluppo);

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della stessa delibera legislativa sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe. »;

con lettera in data 30 dicembre 1994, copia della sentenza n. 453 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 265), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34 comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto,

sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione. »;

con lettera in data 30 dicembre 1994 copia della sentenza n. 454 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 266), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964 n. 719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 156, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. »;

con lettera in data 30 dicembre 1994, copia della sentenza n. 455 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 267), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34 comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'articolo 521 comma 2 del codice di procedura penale;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione, dal pretore di Modica, sezione distaccata di Ispica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. »;

con lettera in data 30 dicembre 1994, copia della sentenza n. 456 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 268), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui esclude la responsabilità della Società concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'articolo 25 del decreto ministeriale 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono);

non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dal tribunale di Potenza in riferimento all'articolo 3 della Costituzione con l'ordinanza n. 344 del 1994;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, sollevata dallo stesso tribunale con le ordinanze di cui in epigrafe. »;

con lettera in data 30 dicembre 1994, copia della sentenza n. 457 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 269), con la quale ha dichiarato:

« la illegittimità costituzionale dell'articolo 20, ottavo comma, della legge della regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 12, (recte: 6 aprile 1989, n. 13, recante la disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 442 del 12 dicembre 1994 (doc. VII, n. 260), con la quale ha dichiarato:

« l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 452, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe;

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 452, secondo comma, del codice di procedura penale e 247, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 51/1994). »;

n. 443 del 12 dicembre 1994 (doc. VII, n. 261), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 28, 72, 73 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe. »;

n. 444 del 12 dicembre 1994 (doc. VII, n. 262), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato approvare il progetto di ripartizione dell'immobile sede dell'ex ufficio del genio civile di Ragusa senza la partecipazione della regione Sicilia al relativo procedimento; conseguentemente, annulla il decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici, n. 43205 del 5 novembre 1992. »;

n. 445 del 12 dicembre 1994 (doc. VII, n. 263), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità

costituzionale dell'Allegato A, punto 17, della legge provinciale di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della provincia), sollevata, in riferimento agli articoli 116 della Costituzione e 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché degli articoli 1, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, dal tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe. »;

n. 446 del 12 dicembre 1994 (doc. VII, n. 264), con la quale ha dichiarato:

« inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 maggio 1994 (Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini) nella parte in cui aggiunge il comma 3-*quinqüies* all'articolo 28 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nonché dell'articolo 2 della medesima legge approvata il 26 maggio 1994, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* all'articolo 28 della predetta legge n. 25 del 1993, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della

legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3-septies all'articolo 28 della citata legge n. 25 del 1993, sollevata, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della medesima legge regionale approvata il 26 maggio 1994, sollevata, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe. »;

n. 458 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 270), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato, e per esso al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di definire la composizione della commissione giudicatrice dell'esame prescritto per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione, esercitato con il decreto ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589. »;

n. 459 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 271), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico e amministrativo delle Università) sollevata, in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe. »;

n. 460 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 272), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice

dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe. »;

n. 461 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 273), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale del Molise 7 luglio 1993, n. 16 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio (recte: marzo) 1989, n. 5), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Molise con le ordinanze in epigrafe. »;

n. 462 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 274), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Umbria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. »;

n. 463 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 275), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 269, comma 2, ultima proposizione, del codice di procedura penale, nella parte in cui impone l'applicazione del rito camerale disciplinato dall'articolo 127 del codice di procedura penale alla decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero, avanzata contestualmente all'istanza di archiviazione, volta alla distrazione della documentazione attinente a intercettazioni telefoniche, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. »;

n. 464 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 276), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 15 luglio 1994 n. 444, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293 (Disciplina della proroga degli or-

gani amministrativi), sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.»;

n. 465 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 277), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Sassari con l'ordinanza di cui in epigrafe.»;

n. 466 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 278), con la quale ha dichiarato:

« cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.»;

n. 467 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 279), con la quale ha dichiarato:

« l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117 (Istituzione dei ruoli normale speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.»;

n. 468 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 280), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge della regione Lazio 8 aprile 1980 n. 19, come modificato dalla legge della regione Lazio

20 agosto 1987 n. 49, sollevata in riferimento all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.»;

n. 469 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 281) con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge della regione Lombardia 22 dicembre 1993, n. 169, riapprovata dal consiglio regionale il 9 marzo 1994 (Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale e conseguenti adempimenti"), sollevata in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso in epigrafe.»;

n. 470 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 282), con la quale ha dichiarato:

« cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal commissario dello Stato per la regione siciliana relativamente agli articoli 10, comma 2, 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50, 51, 55 commi 13 e 17, 56, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali).»;

n. 471 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 283), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ove fa richiamo all'articolo 55 della stessa legge, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione dal tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.»;

n. 472 del 15 dicembre 1994 (doc. VII, n. 284), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Novara con l'ordinanza in epigrafe. ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 256, 276, 280, 281);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 258, 259, 260, 261, 265, 267, 275, 283);

alla IV Commissione (doc. VII, nn. 279);

alla V Commissione (doc. VII, n. 278);

alla VII Commissione (doc. VII, nn. 263, 266);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 269);

alla IX Commissione (doc. VII, n. 268);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 255, 257, 264, 271, 273, 277, 284);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 282);

alla I Commissione e alla VII Commissione (doc. VII, n. 274);

alla I Commissione e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 262);

alla I Commissione e alla X Commissione (doc. VII, n. 270);

alla II Commissione e alla IV Commissione (doc. VII, n. 272);

nonché, tutte *alla I Commissione permanente*.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 12 gennaio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 1° dicembre 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà, assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha dato comunicazione della nomina del dottor Davide D'ANGELO a Commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPS).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del professor Salvatore PACELLI a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta

di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Mauro SEPPIA a presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), della professoressa Maria Novella BETTINI a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e del dottor Donato DEL MESE a Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Tali richieste, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sul piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura). Tale parere dovrà essere espresso entro il 6 febbraio 1995.

Il ministro per le politiche comunitarie ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive EURATOM n. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, 92/3 in materia di tutela della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 e del comma 3, lettera B dell'articolo 126 del regolamento,

alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) nonché alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 18 marzo 1995.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'11 gennaio 1995, a pagina 2942, prima colonna, dalla diciassettesima alla ventesima riga, deve leggersi: « FUSCAGNI ed altri: "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, 'Legge quadro in materia di lavori pubblici' (1857)" » e non « ACQUARONE ed altri: "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, 'Legge-quadro in materia di lavori pubblici' (1857)" », come stampato.

A pagina 2943, prima colonna, diciassettesima riga, le parole « n. 679 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 697 ».

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA-12-123
Lire 1800